



# LEGITTIMA DIFESA

Testi a cura di:

Fulvio Rossi

Ex Magistrato

Ideatore della Palestra dei Diritti e dei corsi di Democrazia di Genere

Torino aprile 2013

## **LEGITTIMA DIFESA**

La legittima difesa, come disciplinata dall'art. 52 Codice penale, nel testo aggiornato dalla Legge 59 del 2006, continua ad essere limitata ai casi in cui la reazione è necessaria per difendere se stessi o altri da un pericolo diretto e immediato e deve essere proporzionata alla violenza cui si oppone.

In più, ora la legge precisa che è legittimo agire per difendere persone o beni anche se qualcuno si introduce in casa in modo illegale o si rifiuta d'andarsene, nonostante la volontà di chi ha diritto di allontanarlo. Rimane necessaria la proporzionalità della difesa praticata solo se è indispensabile e questo limite si applica anche alle armi possedute in modo legale.

Le stesse disposizioni che valgono per l'abitazione si applicano pure al luogo di lavoro. Anche in questo caso la legge ammette la possibilità di usare armi o oggetti per difendersi; ma è sempre necessario che la difesa sia proporzionata.

La difesa legittima non può essere punita

La più importante conseguenza della legittima difesa è la non punibilità (sia in ambito penale, sia in ambito civile) di chi è costretto a difendersi.

Questo significa che non si può essere condannati per avere provocato un danno a un aggressore contro cui ci si sia difesi in modo legittimo, né gli si devono pagare eventuali risarcimenti.

Proprio la non punibilità spiega il rigore con cui i giudici, nell'applicare la legge, valutano se esistono davvero le condizioni per considerare legittima o meno una difesa.

Elementi che rendono «legittima» la difesa

### **1) Necessità di difendere un diritto proprio o altrui**

Perché ci sia legittima difesa, occorre, innanzitutto, che si agisca in concomitanza con una aggressione e che si sia costretti ad agire allo scopo di proteggere un bene personale (come l'integrità fisica) o patrimoniale tutelato dalla legge

### **2) Offesa ingiusta**

È offesa ingiusta un atto illegittimo che lede un diritto personale (come l'integrità fisica) o patrimoniale (un bene posseduto) tutelato dalla legge. In questi casi, si può provocare un danno all'aggressore o ai suoi complici, ma la difesa praticata deve essere l'estremo rimedio.

### **3) Impossibilità di agire diversamente**

Perché una difesa sia legittima deve essere impossibile agire diversamente: chi reagisce deve dimostrare, se sarà imputato, che non avrebbe potuto comportarsi altrimenti in quell'occasione (inevitabilità della soluzione adottata). Una reazione è considerata inevitabile quando non la si può

sostituire con un'altra meno dannosa per l'aggressore o con la fuga, se questa è sicura, facile, anche se non onorevole.

#### **4) Pericolo «attuale»**

Per essere legittima, la difesa deve essere praticata quando vi è il pericolo e fintanto che questo persiste, non in seguito. Vi deve, cioè, essere sincronismo tra aggressione e difesa (l'aggressione deve essere in corso).

#### **5) Involontarietà del pericolo**

Perché vi sia legittima difesa, la situazione di pericolo non deve essere stata provocata da chi si difende. Questo requisito non è espressamente menzionato dalla legge, ma è compreso nei concetti di ingiustizia e di attualità dell'offesa.

La sfida, la ritorsione, la rissa, l'istigazione ed ogni atto che provochi una prevedibile reazione aggressiva non possono essere ritenuti legittima difesa. In questi casi si risponde del delitto commesso e si è tenuti anche a risarcire il danno causato.

#### **6) Proporzionalità**

Deve esistere una proporzione tra l'offesa che si riceve e la difesa praticata. Questo vale per gli attacchi sia alle persone che ai beni giuridicamente protetti; riguarda i mezzi adoperati e l'intensità del male inflitto.

Se manca il requisito della proporzionalità, la difesa non è legittima, torna ad essere punibile, e, in tali casi, si è anche obbligati a risarcire l'aggressore.

Nel conflitto tra beni eterogenei (ovvero che hanno un valore diverso) non deve essere lesa la gerarchia dei valori costituzionalmente protetti.

### **In sintesi**

Perché vi sia legittima difesa occorre dunque :

- Essere sottoposti a un'offesa ingiusta
- Non poter agire diversamente o fuggire in modo sicuro, anche se non onorevole
- Agire mentre l'aggressione è in corso, non dopo
- Agire contro l'aggressore o i suoi complici, non contro altri
- Non essersi messi volontariamente nella situazione di pericolo
- Agire in modo proporzionato all'attacco che si riceve

Casi particolari

### **L'eccesso colposo**

L'eccesso colposo deriva da un'errata valutazione della reazione difensiva (mezzi usati), che viene ritenuta adeguata, mentre non lo è; questa errata valutazione avviene per colpa. Si ha eccesso colposo di legittima difesa quando non c'è volontà di commettere un reato, ma questo si verifica ugualmente per negligenza, imprudenza, imperizia o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini ecc. .

L'eccesso colposo presuppone comunque che esistano i requisiti della legittima difesa.

Nell'eccesso colposo di legittima difesa viene, però, a mancare il requisito della proporzionalità e si ha una reazione di difesa eccessiva, che, perciò, non è più legittima, dando luogo ad un fatto illecito (ad es. lesioni od omicidio colposo). Questo fatto illecito è soggetto alla sanzione penale e all'obbligo civile di risarcire il danneggiato. Quando la sproporzione deriva da colpa si risponde, ad es., di lesioni colpose. Ovviamente, non è eccesso colposo colpire l'aggressore dopo che è stato immobilizzato; in questo caso, si risponde di lesioni volontarie o di omicidio.

### **La legittima difesa putativa**

La legittima difesa putativa presuppone i medesimi requisiti della legittima difesa reale, con la differenza che, in realtà, non vi è il pericolo ipotizzato; la situazione deve però essere tale da determinare un errore scusabile, tale intendendosi un evento che, ove effettivamente sussistente, avrebbe giustificato la reazione.

Vi è legittima difesa putativa solo quando l'errore è giustificabile.

Affinché l'errore di valutazione sia giustificato, deve esistere un fatto, pur malamente interpretato, che possa avere davvero provocato la ragionevole convinzione di trovarsi esposti al pericolo imminente di un'offesa ingiusta. Chi compie un atto di legittima difesa putativa non deve corrispondere al danneggiato l'intero risarcimento per il danno, ma è comunque tenuto al pagamento di un'indennità, la cui misura è decisa dal giudice.

### **Difesa altruistica o soccorso difensivo**

Ha tutte le caratteristiche della legittima difesa, ma, in questo caso, si difende da un pericolo attuale e nell'unico modo possibile non se stessi, bensì un'altra persona. Ne sono esempi il caso di chi allontana a forza dall'abitazione un tossicodipendente che minaccia di morte un familiare e lo riaccompagna nella comunità di recupero perché prosegua il programma di disintossicazione, o l'intervento per aiutare una donna che sta per essere violentata.

La difesa altruistica è facoltativa. Se sono presenti tutte le condizioni della legittima difesa, anche la difesa altruistica non è punibile.

### **L'onere della prova nel processo**

Chi viene aggredito e reagisce provocando danni all'assalitore deve dimostrare che la sua azione è stata legittima; a lui spetta l'onere della prova.

Deve fornire le indicazioni dei fatti e delle circostanze che dimostrano l'esistenza di una causa che giustifica i suoi comportamenti. Se la causa descritta non è accertata in maniera sufficiente, non si ha legittima difesa e, di conseguenza, si è punibili per quanto si è fatto.

Per valutare se esisteva effettivamente un pericolo e, di conseguenza, un motivo per difendersi legittimamente, viene considerato un ragionevole complesso di circostanze oggettive. Si considera l'importanza del bene minacciato dall'aggressore e di quello leso da chi reagisce, ma si valutano anche l'esistenza di un pericolo attuale o di una offesa ingiusta, e quali sono mezzi di reazione a disposizione dell'aggredito, nonché il modo in cui ne ha fatto uso.

### **Quando la difesa non è legittima**

In sintesi, non si ha legittima difesa se non ricorrono tutte le condizioni che rendono tale un atto. Dunque, non è possibile arrecare un danno ad alcuno se non si è sottoposti a un'offesa ingiusta; se è possibile agire diversamente o fuggire in modo sicuro, anche se non onorevole; quando si agisce dopo che l'aggressione si è conclusa; se non si agisce contro l'assalitore, ma contro altri estranei all'aggressione; se ci si è messi volontariamente nella situazione di pericolo; se si agisce in modo non proporzionato all'attacco ricevuto.

### **Risentimento o ritorsione**

Non vi è legittima difesa, e neppure legittima difesa putativa, se una persona non agisce nella convinzione (sia pure erronea) di dover reagire soltanto per difendersi, ma lo fa, invece, per risentimento o ritorsione contro qualcuno ritenuto responsabile di una qualsiasi offesa nei suoi confronti.

### **Il cosiddetto Diritto di autotutela nell'abitazione e nel domicilio: applicazione e limiti**

Il cosiddetto diritto all'autotutela nel domicilio privato, ampliato nel 2006 ha suscitato dubbi e, talora, confuse interpretazioni.

In sintesi, è ora lecito usare armi (solo se legittimamente detenute) o altri strumenti contro chi viola l'abitazione, il negozio, l'ufficio, l'azienda o qualunque altro luogo dove siano svolte attività commerciali o imprenditoriali solo se è minacciata l'incolumità nostra o di altri e se l'intruso (ad es., il rapinatore o il ladro) non si limita ad aggirarsi nei dintorni ma si introduce in casa o nella sede dell'attività lavorativa e tiene un atteggiamento aggressivo o violento.

Neppure vi è legittima difesa in caso di violazione di domicilio quando non vi è alcuna reazione minacciosa ma solo “desistenza” (che esclude il “pericolo attuale”) da parte dell'intruso o quando lo stesso sia dia alla fuga.

Ad esempio, è punibile chi spara a un intruso o lo accoltella dopo che si è arreso, oppure lo colpisce alle spalle, mentre fugge.

### **Le armi**

L'uso delle armi, con l'eccezione dei casi previsti dalla legge, è visto con sfavore dall'ordinamento giuridico, che prevede un complesso sistema di controlli ed autorizzazioni amministrative. Questi hanno lo scopo di prevenire l'uso indiscriminato delle armi, pericolose per l'incolumità delle persone e per l'ordine pubblico. Proprio per questo, l'ordinamento giuridico non legittima l'uso delle armi, ma lo ammette solo in determinati casi eccezionali.

### **Usare armi è un'aggravante**

Usare un'arma, nel reato di lesioni, è di per sé un'aggravante, sempre e comunque.

È un'aggravante pure se l'arma è posseduta in modo legittimo o per giustificato motivo e anche se se ne si fa uso solo occasionale.

### **Non vi è legittima difesa usando armi possedute illegittimamente**

La difesa non è mai legittima se fatta con armi possedute illegittimamente (ossia se vi è detenzione illegale o porto abusivo di armi). Non vi è nemmeno legittima difesa putativa né stato di necessità.